



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 2229

Seduta del 21/09/2011

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*

DANIELE BELOTTI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI

ROMANO LA RUSSA

CARLO MACCARI

STEFANO MAULLU

MARCELLO RAIMONDI

MONICA RIZZI

GIOVANNI ROSSONI

DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Giulio De Capitani

Oggetto

REGIME QUOTE LATTE – D.M. MIPAF DEL 19 APRILE 2011 AVENTE AD OGGETTO "MODIFICHE AL DECRETO 31 LUGLIO 2003 RECANTE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 MAGGIO 2003 N. 119, CONCERNENTE IL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI"- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ANALISI DEL TENORE DI MATERIA GRASSA E LABORATORI

Il Dirigente Federico Giovanazzi

Il Direttore Generale Paolo Baccolo

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 1 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce il regolamento 1788/2003 che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche e integrazioni;
- Reg. (CE) 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";
- DM 31 luglio 2003 recante "Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari";

CONSIDERATO che l'articolo 8 del regolamento 595/2004 stabilisce :

- l'articolo 8 paragrafo 1 che *"Al termine di ciascun periodo di dodici mesi, l'acquirente effettua, per ogni produttore, un conteggio nel quale indica almeno il quantitativo e il tenore di grassi del latte che quest'ultimo gli ha consegnato durante il periodo in questione"*;
- all'articolo 8 paragrafo 2 che *"Ogni anno, anteriormente al 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello stato membro interessato, una dichiarazione riepilogativa dei conteggi di cui al paragrafo 1, che includa almeno il quantitativo totale e il tenore medio di grassi del latte che gli è stato consegnato nonché [...] per ogni produttore il quantitativo di riferimento e il tenore rappresentativo di grassi, il quantitativo rettificato conformemente all'articolo 10 paragrafo 1, la somma dei quantitativi di riferimento individuali e dei quantitativi rettificati nonché il tenore medio di grassi di cui dispongono tali produttori"*;

CONSIDERATO in proposito di quanto stabilisce la norma nazionale e



Regione Lombardia
LA GIUNTA

specificatamente:

- l'articolo 13 comma 1 e comma 2 del DM 31 luglio 2003 stabilisce che l'acquirente effettui mensilmente almeno due prelievi (uno per i produttori ricadenti in zona montana o con QI inferiore a 60.000 Kg) sul latte consegnato da ciascun produttore "per il calcolo del tenore dei grassi";
- l'articolo 13 comma 3 del DM 31 luglio 2003 stabilisce che al fine degli adempimenti di cui al punto precedente "l'acquirente effettua le analisi nei laboratori degli Istituti Zooprofilattici od in altri laboratori indicati dalla regione o che operano secondo criteri definiti dalla regione stessa";

PRESO ATTO che in applicazione a quanto previsto dal citato articolo 13 comma 3 del DM 31 luglio 2003 Regione Lombardia, con DGR 23 febbraio 2004 n. VII/16440 avente ad oggetto "Regime quote latte – Decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 – Definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei laboratori di analisi per la determinazione del tenore di materia grassa del latte" ha stabilito i criteri e le modalità per l'individuazione dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi del tenore di materia grassa ai fini del regime delle quote latte prevedendo anche la pubblicazione annuale dell'elenco di tali laboratori;

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 aprile 2011 avente ad oggetto "Modifiche al decreto 31 luglio 2003 recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari" che ha introdotto innovazioni e modifiche in materia di determinazione del contenuto di materia grassa del latte relativamente al regime delle quote latte;

RILEVATO che il suddetto provvedimento incide in maniera sostanziale sulle modalità di rilevazione del grasso e, nel caso di specie, all'articolo 2 comma 6 stabilisce che "I laboratori ove sono effettuate le analisi di cui ai commi 1 e 2 sono accreditati per l'analisi della materia grassa ai sensi del regolamento (CE) 765/2008";

CONSIDERATO che tale nuova disposizione determina il superamento di quanto stabilito con la DGR n. VII/16440 del 23 febbraio 2004 in quanto introduce criteri



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nuovi e diversi per l'individuazione dei laboratori ove effettuare le analisi del tenore di materia grassa valide ai fini del regime delle quote latte;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 3 del citato Decreto ministeriale 19 aprile 2011, al fine di consentire il necessario adeguamento delle procedure amministrative ed operative, l'applicazione delle nuove disposizioni è differita a partire dal primo giorno del mese successivo trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2011) e quindi dal 1 novembre 2011;

RITENUTO pertanto necessario revocare la DGR n. VII/16440 del 23 febbraio 2004 stabilendo che, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 aprile 2011 e cioè dal 1 novembre 2011, decadono le autorizzazioni concesse ai laboratori per effettuare le analisi del tenore di materia grassa ai fini del regime delle quote latte;

CONSIDERATA la legislazione vigente in materia di sicurezza alimentare nonché le disposizioni e i provvedimenti applicativi adottati in materia di controlli dell'igiene delle produzioni ed immissione sul mercato del latte, con particolare riferimento al Reg. CE 853/04 e al DM 185/91;

VISTA la DGR n. IX/266 del 14 luglio 2010 avente ad oggetto "*Istituzione del registro regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari: modalità operative per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione e contestuale revoca della DGR n. VIII/2370 del 15 giugno 2006*" in applicazione della quale viene definito, dalla competente Direzione Generale Sanità, il Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari;

RAVVISATA la necessità di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERA

- 1) di revocare, con efficacia dal 1 novembre 2011, la DGR 23 febbraio 2004 n. VII/16440 avente ad oggetto "*Regime quote latte – Decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 – Definizione di recepire i contenuti dell'articolo dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei laboratori di analisi per la determinazione del tenore di materia grassa del latte*". Le autorizzazioni rilasciate ai laboratori in applicazione di tale delibera cessano di avere efficacia a far tempo dalla medesima data;
- 2) di approvare l'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, che recepisce e integra le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.M. 19 aprile 2011 relativamente ai criteri e alle modalità per l'individuazione dei laboratori e delle analisi utili per la determinazione del tenore di materia grassa del latte, con effetto dal 1 novembre 2011;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

Allegato A

Applicazione del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 aprile 2011 avente ad oggetto "Modifiche al decreto 31 luglio 2003 recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari" articolo 2: rilevazione del tenore di materia grassa. Laboratori ed analisi

In applicazione dell'articolo 2 del DM 19 aprile 2011:

- Per la determinazione e la contabilizzazione del tenore di materia grassa del latte consegnato, gli acquirenti devono utilizzare le prove analitiche eseguite per il pagamento del latte a qualità, per l'accertamento dei requisiti prescritti dal DM 185 del 9 maggio 1991 per il latte destinato alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità. In assenza di tali procedure la determinazione e la contabilizzazione del tenore di materia grassa sono effettuate utilizzando i campioni prelevati per i controlli prescritti dal Reg. (CE) 853/2004.
- I risultati analitici dei diversi parametri igienico-sanitari e merceologici, compreso il grasso, devono essere riportati in un unico certificato (cedolino). I certificati delle analisi sono conservati con la documentazione contabile prevista dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte.
- I laboratori si impegnano a rendere disponibili, nei modi stabiliti dall'amministrazione, i dati analitici delle singole analisi da utilizzare a fini istituzionali e per dare applicazione a norme comunitarie e nazionali, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati.
- I risultati, disponibili e validi, di tutte le analisi, devono essere conteggiati per la determinazione del tenore di materia grassa del latte consegnato, anche se in numero superiore al minimo individuato al comma 3 del DM 19 aprile 2011.
- I laboratori ove vengono effettuate tutte le determinazioni analitiche devono essere esclusivamente strutture che operano per l'applicazione dei meccanismi previsti nel pagamento del latte a qualità e/o delle disposizioni che regolamentano i controlli dei requisiti igienico-sanitari del latte, iscritti nell'apposito elenco regionale dei laboratori istituito ed aggiornato periodicamente dalla competente Direzione Generale Sanità (DGR n. IX/266 del 14 luglio 2010).
- I laboratori devono essere accreditati per l'analisi della materia grassa del latte ai sensi del Reg. (CE) 765/2008, relativamente al metodo effettivamente utilizzato per la determinazione della stessa.